



Gratuito patrocinio

Condizioni per il diritto a prestazioni

Ha diritto al gratuito patrocinio (GP) chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Almeno provvisoriamente, le spese sono a carico del Cantone.

È considerato sprovvisto di mezzi/indigente chi per finanziare un procedimento legale dovrebbe ricorrere ai propri mezzi attuali di cui ha assoluto bisogno per far fronte al proprio sostentamento o a quello della propria famiglia. Chi rinuncia volontariamente a redditi da attività lucrativa o si libera del suo patrimonio, non può attendersi che gli venga concesso il gratuito patrocinio. Non sussiste nemmeno indigenza fino a quando il richiedente può far valere nei confronti di terzi i mezzi necessari, ad esempio quando ha diritto ad un'anticipazione delle spese processuali da parte del coniuge, quando in veste di figlio ha diritto al sostentamento da parte dei genitori o sussiste una copertura di un'assicurazione per la protezione giuridica.

Quale requisito per il gratuito patrocinio è inoltre necessario che il procedimento intentato abbia una certa probabilità di successo. Secondo la prassi si presume l'impossibilità di successo se le possibilità di soccombere sono chiaramente maggiori rispetto a quelle di vincere e di conseguenza anche una parte in buone condizioni finanziarie non porterebbe ragionevolmente avanti la procedura. Una situazione simile è da presumere ad esempio se il diritto si è già estinto per prescrizione o se non vi sono prove per le allegazioni.

Estensione

Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte e comprende (art. 118 CPC):

- l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni,
- l'esenzione dalle spese processuali,
- la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.

Il gratuito patrocinio non esenta però dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 122 cpv. 1 lett. d CPC).

Istanza

L'istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa. In casi eccezionali il GP può essere concesso con effetto retroattivo. L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale allegando la documentazione necessaria e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell'istanza il nome del patrocinatore desiderato (art. 119 CPC). Indicazioni incomplete oppure la mancanza di giustificativi possono comportare il rigetto della domanda.

In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.

Procedura e decisione

Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria. Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (art. 119 cpv. 3 CPC).

Revoca

Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC), in particolare se nel corso della procedura la continuazione della stessa si rivela priva di probabilità di successo oppure se la situazione economica della parte è migliorata considerevolmente.

Rifusione

La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento (art. 123 CPC).

Impugnazione

Decisioni in merito al diritto al gratuito patrocinio, quelle riguardanti la designazione di una o di un rappresentante legale e la determinazione della sua remunerazione devono essere comunicate alle persone interessate. Decisioni di autorità inferiori sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale cantonale, mentre decisioni delle o dei presidenti di camera che prendono le disposizioni ordinatorie presso il Tribunale cantonale mediante il mezzo di impugnazione del caso al Tribunale federale.

Modifiche della giurisprudenza del 15 novembre 2018

Nella sua riunione del 15 novembre 2018 la Corte plenaria del Tribunale cantonale dei Grigioni ha deciso le seguenti modifiche della giurisprudenza in materia di gratuito patrocinio:

» Modifiche della giurisprudenza in materia di gratuito patrocinio